

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CLIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------------------------|---|------------------|
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | | MAROTTA VINCENZO ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 (1208); | |
| Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963. (<i>Urgenza</i>) (4337) | 2016 | Buzzi ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la liquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (2361); | |
| PRESIDENTE | 2016, 2017, 2018, 2019 | BADINI CONFALONIERI: Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposto anteriormente al 1° ottobre 1961. (<i>Urgenza</i>). (3631); | |
| MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 2016, 2017, 2019 | ORLANDI: Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237. (<i>Urgenza</i>) (3644); | |
| CODIGNOLA | 2017 | FUSARO e BALDELLI: Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza. (<i>Urgenza</i>) (3655) | 2024 |
| BALDELLI, <i>Relatore</i> | 2018 | PRESIDENTE | 2024, 2027, 2028 |
| PITZALIS | 2018 | SCIORILLI BORRELLI | 2025, 2026 |
| SCIORILLI BORRELLI | 2018 | BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 2026 |
| Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | Buzzi, <i>Relatore</i> | 2026, 2027 |
| Attribuzioni di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (4483) | 2019 | MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 2027 |
| PRESIDENTE | 2019, 2020, 2022, 2013 | PITZALIS | 2021 |
| LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> | 2019, 2022 | SERONI | 2021, 2022 |
| SCIORILLI BORRELLI | 2019, 2022, 2023 | | |
| CODIGNOLA | 2020, 2021, 2022 | | |
| MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 2020, 2022, 2023 | | |
| RAMPA | 2021 | | |
| PITZALIS | 2021 | | |
| SERONI | 2021, 2022 | | |
| Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>): | | | |
| RUSSO SALVATORE ed altri: Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni. (<i>Urgenza</i>) (382); | | | |
| COLITTO: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare. (<i>Urgenza</i>) (458); | | Votazione segreta: | |
| | | PRESIDENTE | 2029 |

La seduta comincia alle 10,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 (4337).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, n. 4337: « Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 ».

La V Commissione ha dato parere favorevole all'emendamento proposto dagli onorevoli Baldelli, Codignola, Rampa, Leone, migliorativo della tabella, che la nostra Commissione ha già approvato in linea di principio, proponendo però che esso formi oggetto di una tabella a sé stante, in correlazione alla quale dovranno essere inseriti due nuovi articoli.

Possiamo, quindi, passare all'approvazione definitiva del testo, di cui alcuni articoli già erano stati approvati nel principio in precedente seduta. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1963, l'indennità di studio, istituita per il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti d'istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonché per gli ispettori scolastici, è corrisposta agli aventi titolo, a norma delle disposizioni vigenti, nelle misure lorde mensili stabilite dall'annessa tabella.

Al quinto rigo di tale articolo, dopo le parole « ispettori scolastici », l'onorevole Cajazza propone di aggiungere le parole: « e per il personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandi femminili statali ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole all'accoglimento di tale emendamento.

PRESIDENTE. Faccio notare che, dovendo essere due le tabelle annesse al provvedimento, alla fine dell'articolo 1 deve essere specificato che trattasi di tabella A.

Pongo in votazione l'articolo 1 con l'inclusione dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Cajazza e con la indicazione della tabella, come ho sopra detto.

(È approvato).

L'articolo 1, resta, pertanto, così formulato:

« Con effetto dal 1° gennaio 1963, l'indennità di studio, istituita per il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonché per gli ispettori scolastici e per il personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandi femminili statali, è corrisposta agli aventi titolo, a norma delle disposizioni vigenti, nelle misure lorde mensili stabilite dall'annessa tabella A ».

In relazione alla distinzione in due tabelle della misura dell'indennità di studio, il Governo propone il seguente nuovo articolo 2:

« Dal 1° gennaio al 30 giugno 1963, per il personale di cui al precedente articolo, sarà corrisposta un'ulteriore indennità integrativa nella misura dell'annessa tabella B ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 del testo originario diviene articolo 3. ne do lettura:

ART. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e nello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'esercizio 1962-63 sono introdotte le seguenti variazioni:

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.**Entrata:**

Capitolo n. 1. — Provento per la fabbricazione e distribuzione dei tabacchi prodotti dal monopolio, ecc. . + L. 8.600.000.000

Spesa:

Capitolo n. 35. — Compra di tabacchi grezzi e lavorati, ecc. . . — L. 2.400.000.000
Capitolo n. 63. — Avanzo finanziario della gestione, ecc. . . . + L. 11.000.000.000

Stato di previsione dell'entrata dello Stato:

Capitolo n. 23. — Avanzo in gestione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ecc. . . . + L. 11.000.000.000

Pongo in votazione detto articolo.

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

Il Governo ha proposto il seguente nuovo articolo 4:

« Lo stanziamento di lire 6.000 milioni previsto per l'esercizio 1962-63 dall'articolo 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è ridotto di lire 3.040 milioni ».

CODIGNOLA. Desidererei chiarimenti circa questi tre miliardi recuperati dalla legge n. 1073.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di fondi recuperati dall'articolo 47, laddove si parla di ampliamento degli organici degli istituti tecnici e professionali, prevedendosi 6 miliardi nel primo anno ed 8 in quello successivo.

Gli uffici competenti sono finalmente giunti alla definizione dello schema delle cattedre, di tutte le cattedre. Si è trattato di lavoro molto faticoso perché, specialmente per quanto riguarda gli istituti industriali, l'identificazione delle cattedre è cosa complicata, stante l'enorme numero di specializzazioni. Tale schema deve ora andare al Consiglio superiore; una volta approvato, si potrà pensare all'ampliamento degli organici, il che, evidentemente, non può avvenire in questo esercizio.

Noi abbiamo preso, dalla voce di cui trattasi, soltanto 3 miliardi e 40 milioni, perché il resto dovrà servire a coprire l'ampliamento, al 31 dicembre, degli organici del personale non insegnante.

CODIGNOLA. Sono sufficienti i tre miliardi di cui trattasi?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, il Tesoro ne ha dati altri due e mezzo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 4 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge, che diviene articolo 5:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, si provvede con la disponibilità di cui all'esercizio precedente e con quelle derivanti dalla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni

di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

Di tale articolo il Governo ha proposto la seguente nuova formulazione:

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, si provvede con le disponibilità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, con quelle derivanti dalla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, e per lire 2.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 5 secondo la nuova formulazione.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle. Do lettura della tabella nel testo originario:

TABELLA¹ DELLA INDENNITÀ DI STUDIO
DAL 1° GENNAIO 1963.

| Coefficienti | Indennità mensile |
|---------------|-------------------|
| 220 | 13.930 |
| 260 | 15.790 |
| 309 | 18.690 |
| 402 | 23.995 |
| 450 | 27.720 |
| 522 | 31.160 |
| 580 | 34.620 |
| 700 | 46.195 |
| 800 | 55.160 |

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che nella precedente seduta avevamo approvato, nel principio, un testo migliorativo. La V Commissione Bilancio ha però preferito scindere la tabella, così modificata, in due tabelle: quella originaria ed altra corrispondente agli aumenti proposti. Il Governo ha presentato un testo emendato conformemente.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

Pongo pertanto in votazione la tabella di cui ho già dato lettura ed il cui titolo va modificato in:

« Tabella A - Indennità di studio dal 1° gennaio 1963 ».

(È approvata).

Do lettura della tabella B, corrispondente agli aumenti proposti dai deputati Baldelli, Codignola, Rampa e Leone:

TABELLA B.

INDENNITÀ INTEGRATIVA
DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1963.

| Coefficienti | Indennità mensile |
|---------------|-------------------|
| 220 | 1.470 |
| 260 | 2.410 |
| 309 | 2.940 |
| 402 | 4.145 |
| 450 | 3.780 |
| 522 | 5.380 |
| 580 | 5.980 |
| 700 | 2.805 |
| 800 | 840 |

La pongo in votazione.

(È approvata).

Da parte degli onorevoli Baldelli, Codignola, Rampa, Leone, è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione permanente della Camera dei deputati, nel dare la sua approvazione al disegno di legge n. 4337, concernente nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963, integrato dall'emendamento Baldelli, Codignola, Rampa, Leone, che prevede una tabella aggiuntiva valevole fino al 30 giugno 1963, impegna il Governo a predisporre in tempo i provvedimenti opportuni affinché, nella elaborazione della prevista tabella unica con effetto dal 1° luglio 1963, per il personale insegnante, venga computata la somma delle indennità indicate nelle due tabelle allegate al disegno di legge approvato ».

BALDELLI, *Relatore*. Soltanto poche parole per illustrare il significato dell'ordine del giorno che, d'altra parte, mi sembra più che esplicito.

In altri termini, le due tabelle che noi poco fa abbiamo approvato, sono un espediente tec-

nico per risolvere il problema che abbiamo di fronte. Solo così, infatti, si è potuto assicurare la copertura del maggior onere conseguente all'accettazione dell'emendamento che, con i colleghi Codignola, Rampa, Leone, ho avuto l'onore di presentare.

Dal 1° luglio 1963 non si provvederà più, però, alla attribuzione dell'indennità di studio così come previsto nelle due tabelle. È ovvio, quindi, che l'indennità stessa dovrà allora essere attribuita in un'unica soluzione e riferita ad un'unica tabella. Da qui il nostro ordine del giorno che, mentre desidera dare ancora una volta atto al Ministro della pubblica istruzione ed ai suoi collaboratori per tutto l'impegno, anche personale, che hanno messo per ricercare una soluzione, impegna il Governo a far sì che dal 1° luglio 1963 la soluzione tecnica sia quella che avremmo auspicato fin da questo momento.

PITZALIS. Desidero prendere la parola sulla forma dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno esprime un voto della Commissione al Governo e lo esprime genericamente, senza far riferimenti specifici ad emendamenti o altro che riguardano la legge che si approva.

Sarei quindi a pregare, se l'ordine del giorno di cui è stata data lettura deve essere approvato da tutta la Commissione, di formularlo in modo tale che sia un voto dell'intera Commissione, senza riferimenti particolari a persone o cose che si sono verificate.

PRESIDENTE. Io non trovo, da parte mia, alcuna eccezione di carattere formale da sollevare nei confronti di una Commissione che fa voti affinché due tabelle ora approvate siano per il futuro riunite in un'unica tabella.

PITZALIS. Su questo concetto, così come è da lei ora espresso, onorevole Presidente, sono d'accordo.

SCIORILLI BORRELLI. Dirò brevissimamente che noi daremo voto favorevole all'ordine del giorno che i colleghi Baldelli, Codignola, Rampa e Leone hanno presentato. Non possiamo, però, fare a meno di sottolineare che la soluzione sarebbe stata più tranquillizzante e completa se nel bilancio di previsione per il 1963-64, che viene oggi dal Governo presentato in Parlamento, fosse stata già incluso questo stanziamento, in quanto non si tratta di una previsione incerta, né nell'ammontare né nella sua destinazione.

Noi, quindi, nel dare il nostro voto favorevole, dobbiamo, però, ripetere le nostre rimozioni nel senso suindicato.

Nella stessa sera in cui fu sospesa la seduta, ci venne assicurato il rinvio a giovedì avrebbe avuto anche il significato di far sì che nel bilancio vi fosse la copertura di cui trattasi.

È vero che esiste questa speranza, questo augurio, che non possiamo mettere in dubbio, relativo al fatto che il Governo cercherà i mezzi opportuni per assicurare anche per l'altro semestre la copertura; sarebbe però stato preferibile che gli stanziamenti fossero già inclusi nel bilancio.

CODIGNOLA. Noi voteremo a favore della legge con gli emendamenti apportati.

Evidentemente, anche noi avremmo preferito che gli stanziamenti fossero senz'altro indicati in bilancio. Interpretiamo, quindi, l'ordine del giorno che abbiamo presentato come impegno a valersi di una variazione di bilancio, da presentarsi prima della scadenza del bilancio in corso, in modo da essere certi che al 30 giugno prossimo esista la copertura per il semestre successivo.

Noi attendiamo una dichiarazione in tale senso, che certo non mancherà, da parte del Governo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo dichiara di accettare l'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Baldelli, Codignola, Rampa, Leone, ed aggiunge la dichiarazione che solo per ragioni tecniche — dal momento che i bilanci erano già stati perfezionati — non è stato possibile stanziare in previsione, nel bilancio 1963-64, gli 11 miliardi necessari.

Desidero, comunque, dare assicurazione che, per accordi intercorsi con il Ministero del tesoro, si provvederà con variazione di bilancio a far sì che la corresponsione della indennità di studio abbia ad essere continuativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(E approvato).

Desidero dare atto ai colleghi del lavoro svolte in occasione della discussione di questa legge, che è stata molto importante e che ha richiesto la collaborazione indistintamente di tutti i commissari, del Ministro della pubblica istruzione e dei Sottosegretari.

Credo che non vi debbano essere preoccupazioni per il futuro. Il Governo ha assunto un impegno formale, e non mancherà allo stesso.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: **Attribuzioni di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola (4483).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, n. 4483, « Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola », già approvato dalla VI Commissione del Senato, e per il quale esiste parere favorevole della V. Commissione.

Il Relatore, onorevole Leone, ha facoltà di svolgere la relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Onorevole Presidente, desidero unicamente fare un'osservazione ed un voto, perché mi pare inutile approfondire l'esame di un provvedimento già ampiamente esaminato dal Senato.

L'osservazione è la seguente: anche questo assegno non è pensionabile ed è transitorio, in attesa che vi sia una revisione totale del trattamento economico degli statali in sede di riforma della pubblica amministrazione.

Ed ecco il voto che desidero esprimere: prendendo atto che è impossibile riportare al 1° gennaio la decorrenza di questo assegno temporaneo, come è accaduto per le altre categorie di statali, mi permetto di far voti — e mi augurerei che l'intera Commissione con me fosse consenziente — perché il Governo, al momento opportuno, veda di sanare questa sperequazione.

È chiaro che non chiedo che ciò si faccia ora, mi rendo conto che è impossibile; faccio unicamente voti perché il Governo, quando ciò diverrà possibile, veda di esaminare la eventualità dell'attribuzione dell'assegno temporaneo anche al personale docente e direttivo della scuola, dal 1° gennaio 1963, nei modi in cui riterrà opportuno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIORILLI BORRELLI. La questione che ci lascia perplessi, ed io, d'altronde ho presentato al riguardo un emendamento, è quella relativa alla decorrenza di questo nuovo assegno.

Io non nego che veramente vi possa essere il pericolo — ed in qualche assemblea di docenti ho visto riprodotto questo timore — che i benefici che erano stati dati al personale della scuola si vogliano, in certo modo riasorbire in parte, attraverso una diversa decorrenza dei nuovi miglioramenti.

Non è quindi, soltanto questione della somma, che pur porta un danno non indifferente ai colleghi (si è fatto un calcolo che per

quattro mesi esso oscilla tra le 100 e le 200 mila lire), quanto, invece, del fatto che questo indirizzo viene a determinare una discrepanza con gli altri funzionari dello Stato. Il nostro scopo, nell'approvare la legge 28 luglio 1961, n. 831, accanto alla volontà di risolvere altri problemi, era appunto quello di applicare anche l'articolo 7 della legge delega, che intendeva riconoscere una particolare importanza alla funzione docente.

Quindi, oltre che l'aspetto economico, un tale provvedimento genera perplessità nel corpo insegnante perché si è visto in esso un tentativo, attraverso la limitazione di cui trattasi, di interrompere quel processo per il quale si intende dare alla funzione docente una particolare importanza. Il tutto si riconnette, poi, al grave problema della qualità, del numero dei nostri insegnanti necessari per la programmazione e lo sviluppo della scuola.

Noi, perciò, pur rendendoci conto di come stanno le cose, non possiamo non esprimere il nostro disappunto relativamente alla questione della decorrenza.

CODIGNOLA. Anche da parte nostra non possiamo non esprimere delle perplessità per il fatto che questo assegno, che viene riconosciuto al resto del personale dipendente dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1963, lo sia, per il personale della scuola, dal 1° maggio 1963. Non avremmo esitato a proporre un emendamento se non ci rendessimo conto che il tutto significherebbe, praticamente, con la necessità esistente di rinviare alla Commissione bilancio e con la necessità, più grave, di reperire ulteriori fondi, rendere impossibile l'approvazione di questo provvedimento. Accettiamo, quindi, in queste condizioni, con le riserve di cui sopra, il testo che ci viene presentato.

Soprattutto, però, vorrei sottolineare l'importanza del fatto che, nonostante la mancata percezione dell'assegno in questi quattro mesi — del tutto ingiustificata a nostro avviso — il personale insegnante, al 30 giugno 1963, si troverà in condizioni di uguaglianza, sia per quanto concerne questo assegno, sia per quanto concerne l'indennità integrativa, con gli altri dipendenti statali. Al momento del conglobamento, cioè, nessuna preoccupazione dovrebbe sussistere circa la lamentata differenziazione *in peius* del personale insegnante.

Con queste precisazioni, il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Ci rendiamo conto anche noi del disappunto della classe insegnante per la differenza di decorrenza rispetto agli altri dipendenti dello Stato. Purtroppo loro sanno che la stessa è stata determinata da ferree ragioni di bilancio.

Io desidero, però, sottolineare quel che è stato opportunamente ricordato dall'onorevole Codignola, in relazione alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Sciorilli Borrelli: che, cioè, il fatto della decorrenza è cosa che si esaurisce nel tempo, dal momento che dal 1° maggio 1963 gli insegnanti si verranno a trovare in condizioni di perfetta parità con tutti gli altri impiegati dello Stato, conservando i vantaggi che sono loro derivati dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, dettata dalla necessità di applicare l'articolo 7 della legge delega che prevedeva, appunto, tale particolare riconoscimento.

In condizioni, quindi, di vantaggio, non di parità, si verranno a trovare gli insegnanti a quel 1° luglio di questo anno, epoca in cui è prevista l'indennità unica.

Pertanto, pur comprendendo il momentaneo disappunto degli insegnanti per la perdita di cui trattasi, dobbiamo renderci conto del fatto — e d'altronde i sindacati lo hanno compreso e ce ne hanno dato atto — che gli insegnanti medesimi, con questo riconoscimento, hanno conseguito una notevole vittoria nel senso che hanno mantenuto, pur nel corso di questi nuovi vantaggi dati a tutti gli impiegati, la loro condizione di priorità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1 e della tabella annessa:

ART. 1.

Ai professori e agli assistenti universitari, al personale direttivo e docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette, è attribuito, a decorrere dal 1° maggio 1963, un assegno temporaneo nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE DAL 1° MAGGIO 1963 AI PROFESSORI ED ASSISTENTI UNIVERSITARI, AL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA, AGLI ISPETTORI SCOLASTICI ED AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE AL QUALE, A NORMA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI, SIA ATTRIBUITO IL TRATTAMENTO ECONOMICO E DI CARRIERA STABILITO PER LE CATEGORIE ANZIDETTE

| Coefficienti di stipendio | Misure mensili lorde dell'assegno |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1.040 | 80.000 |
| 970 | 75.000 |
| 800 | 62.200 |
| 700 | 54.400 |
| 580 | 45.100 |
| 522 | 40.600 |
| 500 | 39.000 |
| 450 | 35.200 |
| 420 | 32.800 |
| 402 | 31.500 |
| 309 | 25.000 |
| 271 | 23.350 |
| 260 | 21.400 |
| 220 | 18.000 |

Da parte degli onorevoli Sciorilli Borrelli, Roffi, De Grada ed altri è stato presentato il seguente emendamento al testo dell'articolo e quindi anche al titolo della tabella:

« *Sostituire le parole* dal 1° maggio 1963, *con le parole:* dal 1° gennaio 1963 ».

Insistono, onorevoli, nella presentazione di tale emendamento? Sul suo contenuto ho la impressione che si sia tutti d'accordo, ma la sua approvazione finirebbe, in definitiva, col sacrificare l'intera legge.

CODIGNOLA. Onorevoli colleghi del gruppo comunista, sarebbe molto facile per tutti presentare un emendamento del genere; evidentemente siamo all'unanimità favorevoli al concetto in esso espresso. Occorre però che sia detto — e vorrei che risultasse chiaro a verbale — che qualora tale emendamento conseguisse la maggioranza, sarebbe impossibile, per ragioni assolutamente obiettive, dar corso all'assegno graduabile.

Il perché di questa mia affermazione è abbastanza evidente. Noi dovremmo, infatti, rinviare il provvedimento alla Commissione Bilancio, il che costituirebbe una prima perdita di tempo, ma soprattutto, poi, tale Commissione dovrebbe reperire i fondi necessari.

Ora, per coloro che hanno seguito le difficoltà estreme con cui si è potuta reperire la differenza di copertura necessaria per la

integrazione della indennità di studio, non possono sussistere dubbi circa il fatto che sarebbe irrealistica la ricerca di questa ulteriore differenza entro la fine della legislatura.

Di fronte ad una situazione di scadenza immediata, quale è in quella in cui ci troviamo, la conseguenza non sarebbe che una, ed inevitabile.

Vorrei chiedere ai colleghi comunisti se veramente ritengono utile un emendamento di questo genere, al quale noi voteremo contro. Riteniamo, infatti, che non si possa proporre qualcosa che è del tutto irrealistica e che ha scopi puramente propagandistici.

RAMPA. Nel caso che i colleghi comunisti insistano per la votazione dell'emendamento, vorrei fare una dichiarazione.

Poiché è già stato loro rivolto un cordiale invito, non mi resta che confermare, nella sostanza, le riserve e le osservazioni del tutto obiettive e pertinenti che il collega Codignola ha fatto; non per polemica, ma per doveroso senso di realtà.

Debbo ricordare, me lo consenta il collega Sciorilli Borrelli, che ieri mattina, nel valutare la situazione in ordine alla indennità che abbiamo approvato, lo stesso aveva addirittura proposto che pensassimo a suddividere le somme reperate per poter andare incontro anche ai pensionati. Stamane ci troviamo di fronte ad un emendamento di questo genere che giustamente è stato definito dall'onorevole Codignola in un certo modo.

Per questa ragione, oltreché per le difficoltà insuperabili che si creerebbero qualora l'emendamento venisse approvato, nel senso che si ritarderebbe il pagamento di una indennità vivamente attesa, noi voteremo senz'altro contro, ritenendo che la posizione dei colleghi comunisti meriti la sanzione di un voto contrario, nell'interesse del personale della scuola.

PITZALIS. Non v'è dubbio che nella proposta dei colleghi comunisti vi è la preoccupazione di sanare un'ingiustizia che tutti abbiamo riconosciuto; ma è altresì vero che dalle indicazioni che sono venute da varie parti sulla difficoltà della copertura, è possibile dedurre come l'approvazione della proposta stessa porrebbe il provvedimento nella difficile situazione di non poter andare avanti.

Io vorrei proporre ai presentatori di trasformare il loro emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo, appena ciò sarà possibile, di riesaminare questa situazione.

SERONI. Il fatto che noi si insista su questo argomento è dovuto all'aver sentito delle

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

argomentazioni che non ci persuadono. Perché è vero che siamo ormai allo scioglimento delle Camere, ma è altrettanto vero che questo ritardo dipende dalla nostra volontà. Questo problema non è sul tappeto da una settimana soltanto.

CODIGNOLA. Qui abbiamo tutti insieme chiesto alcuni giorni or sono, che la votazione dell'assegno graduabile fosse posticipata alla votazione della indennità di studio ed integrativa.

SERONI. Alle difficoltà di cui trattasi si sarebbe potuto cercare una soluzione non in questa settimana.

In ogni caso, noi abbiamo potuto notare come vi sia, in merito, una posizione di insoddisfazione da parte del mondo della scuola; riteniamo, quindi, che non sia giusto prendersi la responsabilità di accettare un provvedimento di questo genere, sia pure attraverso un ordine del giorno.

È stato anche detto che un dato positivo sarebbe costituito dal fatto che con il prossimo 1° maggio, il personale statale sarebbe equiparato al resto del personale statale. Questo è altro argomento che non ci convince, per cui insistiamo nella votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ho il dovere di far presente che, comportando l'emendamento di cui parlasi un aumento della spesa, lo stesso deve anche indicare la copertura, e comunque potrebbe essere votato solo nel principio.

Ma, a parte questa obiezione di carattere regolamentare, desidero porre all'attenzione dei presentatori il fatto che, qualora l'emendamento stesso venisse votato favorevolmente, si rischierebbe di insabbiare la legge, la quale dovrebbe andare alla Commissione Bilancio per il reperimento della nuova copertura, ecc. Sostanzialmente non posso fare previsioni certe, ma, siccome il Parlamento sta per sciogliersi, mi pare che tutto lasci prevedere che gli interessi degli insegnanti sarebbero sacrificati.

SCIORILLI BORRELLI. Forse, potremmo trovare una via d'uscita in un ordine del giorno analogo a quello presentato per il provvedimento concernente l'indennità di studio, con un impegno per il Governo a riesaminare il problema stesso.

PRESIDENTE. Informo che è stato presentato dagli onorevoli Leone, Rampa, Buzzi, Baldelli il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione della Camera, preso atto della impossibilità di anticipare al 1° gennaio 1963 la decorrenza della

attribuzione dell'assegno temporaneo fissata al 1° maggio 1963 nell'articolo 1 del disegno di legge n. 4483,

fa voti a che il Governo preveda la possibilità di addivenire, nel tempo e nei modi che riterrà opportuni, ad una soluzione atta a sanare le disparità di decorrenza dell'assegno temporaneo per il personale della scuola, rispetto all'assegno temporaneo spettante agli altri dipendenti dello Stato ».

SCIORILLI BORRELLI. Avrei due varianti da proporre. La prima è che nella intestazione si adoperi semplicemente la formula: « L'VIII Commissione in occasione dell'approvazione... »; la seconda concerne il « fa voti » che dovrebbe divenire « impegna il Governo »; la stessa formula, in definitiva, dell'ordine del giorno precedente.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Ritengo di dover sostenere il « fa voti », perché il Senato così si è espresso; i sindacati, d'altronde, di tutti i tipi, hanno espresso lo stesso desiderio, come voto.

Proprio per questa sintonia con i sindacati e con il Senato, io proporrei la stessa formula. Che non perde di efficacia soltanto perché non impegna esplicitamente, ma essendo voce più vasta mi pare che abbia valore maggiore. Potremmo quindi dire che in occasione della discussione del disegno di legge n. 4483, la Camera invita il Governo a studiare la possibilità di una soluzione atta a sanare la disparità di decorrenza, per il personale della scuola, rispetto all'assegno temporaneo spettante al personale dipendente dalle altre amministrazioni.

PRESIDENTE. Vorrei sapere il parere del Governo rispetto alla formula « invita il Governo ».

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo se avesse visto o vedesse oggi la possibilità concreta di venire incontro a questa richiesta non mancherebbe di approfittarne.

Loro sanno, onorevoli colleghi, che si tratta di un onere dell'ordine di 35 miliardi, e sanno quali difficoltà obiettive abbiamo dovuto superare nei giorni scorsi per reperire i 5 miliardi e 500 milioni necessari per poter garantire dal primo gennaio le 70 lire per punto di coefficiente per la indennità di studio. Loro sanno anche quali difficoltà recentemente si sono dovute superare per poter reperire i 6 miliardi che mancavano o meglio che risultavano mancanti quando si fecero meglio i conti, per poter garantire la de-

correnza dell'assegno temporaneo dal primo maggio; non avranno infatti dimenticato che ad un certo punto si vide che gli 11 miliardi a disposizione non erano sufficienti per garantire la decorrenza dal primo maggio.

Perciò debbo purtroppo dire che nello stato attuale delle cose questa possibilità non sussiste; tuttavia come invito, come raccomandazione, posso accettare l'ordine del giorno; nessuno di noi, infatti, può escludere che quello che oggi non è possibile realizzare possa riuscire attuabile in un secondo momento.

SCIORILLI BORRELLI. In riferimento a quanto detto dal collega Rampa, appare chiaro che questo sacrificio della scuola lo avremmo accolto volentieri se fosse stato sistemato in maniera dignitosa il problema delle pensioni, che rappresentava un onere di 11 miliardi e cioè un terzo della somma che viene risparmiata per la decorrenza dell'assegno temporaneo. La verità è che noi possiamo girarci attorno alle questioni, ma per questi tre provvedimenti il bilancio dello Stato è fatto sulla pelle della scuola.

Per quanto riguarda l'assegno, infatti, la decorrenza è stata posticipata di 4 mesi; mentre per le pensioni, lei sa bene come sta la questione. Se uno dei provvedimenti fosse compensato da una più favorevole soluzione su un altro, lo si sarebbe potuto accogliere, ma invece si chiede un sacrificio su tutto.

Volevo dire, per concludere, che noi non siamo chiamati in questa sede, collega Leone, a consacrare quello che hanno fatto i sindacati: non siamo una Camera sindacale.

Noi abbiamo una visione della scuola che non ci permette di sacrificarla, dato che la sua condizione è già abbastanza aggravata. Noi facciamo una valutazione di politica legislativa.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non posso far passare, senza sottolinearla, l'espressione dell'onorevole Sciorilli Borrelli che tutto questo dimostra che il bilancio dello Stato è fatto sulla pelle della scuola.

Evidentemente l'onorevole Sciorilli Borrelli non ha avuto modo di sentire le dichiarazioni che alla televisione ha fatto il Ministro del bilancio, il quale ha messo in rilievo come il bilancio della pubblica istruzione venga a rappresentare quest'anno quasi un quinto del bilancio dello Stato e come rispetto a quattro anni fa, il bilancio stesso si sia raddoppiato.

SCIORILLI BORRELLI. Si tratta di un sesto.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ora mentre la comunità nazionale fa uno sforzo di tale imponenza per la scuola, io non credo sia lecito dire che il bilancio dello Stato è fatto sulla pelle della scuola, ma sia doveroso sottolineare che la comunità nazionale sta facendo uno sforzo che non ha alcuna corrispondenza con quanto è stato fatto durante i cento anni di unità nazionale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Leone Raffaele ed altri.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del testo. Avevo già dato lettura dell'articolo 1 e della tabella annessa; poiché a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno, gli emendamenti sono stati ritirati, pongo in votazione l'articolo e la tabella nel testo originario.

(Sono approvati).

Passiamo agli articoli successivi, che, non essendoci osservazioni né emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, né va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo della tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

e) è soggetto alle sole ritenute erariali.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

ART. 3.

All'onere di lire 17.100.000.000 recato dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri: Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 concernente la riliquidazione delle pensioni (Urgenza) (382); Colitto: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare (Urgenza) (458); Marotta Vincenzo ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 (1208); Buzzi ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (2361); Badini Confalonieri: Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961 (Urgenza) (3631); Orlandi: Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 (Urgenza) (3644) e Fusaro e Baldelli: Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza (Urgenza) (3655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: n. 382, d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore, Roffi, De Grada, De Lauro Matera Anna, Maglietta, Grasso Nicolosi Anna, Scio-

rilli Borrelli: « Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni »; n. 458, d'iniziativa del deputato Colitto: « Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare »; n. 1208, d'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo, Fusaro, Leone Raffaele: « Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 »; n. 2361, d'iniziativa dei deputati Buzzi, Rampa, Patrini, Perdonà: « Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 »; n. 3631, d'iniziativa del deputato Badini Confalonieri: « Riliquidazione della pensione al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961 »; n. 3644, d'iniziativa del deputato Orlandi: « Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 »; n. 3655, d'iniziativa dei deputati Fusaro e Baldelli: « Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza ».

Onorevoli colleghi, si tratta dei provvedimenti sulle pensioni che abbiamo già tanto discusso fino alla seduta di ieri. Si era d'accordo, ormai, su un provvedimento di perequazione delle pensioni del personale collocato a riposo in data 1° luglio 1956. Era rimasta in sospeso la questione della decorrenza: se questa riliquidazione delle pensioni, cioè, debba decorrere da oggi o debba avere un effetto retroattivo.

Gli onorevoli Buzzi e Rampa mi hanno presentato un testo unificato nel quale la decorrenza è lasciata in bianco, appunto perché la Commissione decida. Mi pare che questo testo risponda, più o meno, a quanto si diceva ieri.

Ne do lettura:

« Le pensioni relative al personale direttivo e insegnante della scuola secondaria ed artistica e del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, sono riliquidate sulla base dell'anzianità maturata nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata ai fini della attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19, con decorrenza dal ».

Attendevamo che il rappresentante del Governo ci dicesse quali sono i risultati delle indagini effettuate. Di quanti mezzi dispone il Governo, più o meno, lo sappiamo. Ma esso ci deve dire quale può essere la decorrenza da dare, con questi mezzi a disposizione.

Questo è il problema che ponemmo ieri.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei illustrare il nostro punto di vista, pregando l'onorevole Sottosegretario di seguirmi benevolmente. Avendo ieri attinto dei dati presso il Ragioniere Generale dello Stato — il quale fino alle 3 del pomeriggio mi ha messo a disposizione i suoi uffici — vorrei riferire agli onorevoli colleghi come si presenta la situazione, perché senza dubbio vi sono aspetti — due almeno — che risultano nuovi. Essi sarebbero questi. In base, come diceva il nostro Presidente, a questo provvedimento, che dovrebbe sanare una certa sperequazione nell'interno della famiglia della scuola, coloro che dovrebbero beneficiarne sarebbero diecimila (io arrotondo la cifra), in base ad una valutazione fatta nel 1958. E l'onere complessivo sarebbe esattamente di 900 milioni l'anno: un po' meno di un miliardo.

Ora, però, signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un fatto. Se noi consideriamo come si giunge a tale somma, vediamo che essa è formata di due addendi: 720 milioni riferiti a colleghi andati in pensione prima del 1° ottobre 1949, e per i quali vi fu il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, che stabilì una certa rivalutazione, e 180 milioni, che si riferiscono al personale andato in pensione dopo tale data. Però, come detto all'inizio, si tratta di una valutazione assai arretrata ed il fatto veramente enorme è rappresentato da questo: che il Ragioniere generale dello Stato ha detto che sarebbe occorso un periodo di alcuni mesi per poter accertare, presso gli uffici provinciali del Tesoro, quanti di questi colleghi sono vivi alla data di oggi.

Chiunque abbia letto l'ultima edizione del trattato, veramente notevole, del collega Luzatto-Fegiz, sulla statistica demografico-economica, sa che in questa fascia di età, purtroppo, la mortalità raggiunge delle cifre che vanno dal 68 all'82 per cento, e poiché i nostri colleghi vanno in pensione a 70 anni, ci si può rendere conto quale incidenza ciò abbia avuto, per due ordini di fattori: perché quella valutazione fu fatta nel 1958, e quindi è già passato un quinquennio; poi, cosa ancor

più importante, perché il maggiore onere (720 milioni) è stato calcolato in relazione proprio a coloro per i quali la mortalità non può non essere stata maggiore.

Perciò, su quei 900 milioni l'anno, a voler applicare quel calcolo statistico — che naturalmente, come i colleghi comprendono, è fatto per la generalità dei cittadini, non per la specifica categoria dei professori e dei direttori didattici — lasciando un largo margine, arriveremmo a 600 milioni l'anno.

Bisogna infatti tener conto, onorevoli colleghi, che per una parte la pensione si estingue completamente, mentre per un'altra parte subentrano le pensioni di reversibilità che sono di gran lunga inferiori. In base alle leggi che regolano la materia, i colleghi che sono defunti lasciando solo la moglie, lasciano ad essa una pensione ridotta alla metà; se hanno lasciato dei figli, la pensione è ridotta di un terzo rispetto a quella che avrebbero percepito direttamente. Questi due dati o calcoli, nei quali vi è stato, nell'un caso (tanto per usare un termine crudo) un risparmio secco, nel senso che la pensione si è estinta completamente, nell'altro caso un risparmio relativo per il passaggio della pensione ordinaria a quella di reversibilità sono due dati, onorevole Presidente, rimasti completamente scoperti. Lo stesso Ragioniere generale dello Stato ha detto che questo problema non era stato posto.

Non era stato posto anche per il ritardo nella comunicazione da parte degli uffici provinciali del tesoro, che sono quelli che mantengono l'aggiornamento dei dati. Non abbiamo comunque preoccupazioni che possano avvenire cose non legali dal punto di vista economico, perché gli uffici provinciali del tesoro controllano continuamente — con l'atto di esistenza da presentare — la situazione locale. Quindi, secondo un calcolo che risponde a questo triplice ordine di motivi — e per completezza ho voluto anche consultare un illustre statistico, direttore del più importante ufficio statistico d'Italia — sembra che la cifra che noi, onorevole Presidente, dovremmo tener presente, è, grosso modo, di 600 milioni l'anno.

Con una soluzione del genere si verrebbe a regolare la situazione, applicando la legge 11 gennaio 1956, n. 20. Su questo punto tuttavia ho avuto motivo di perplessità, perché i collaboratori della Ragioneria generale dello Stato ritengono che ai professori sarebbero già state riliquidate le pensioni in base a quella legge. Secondo quegli uffici esisterebbero tre gruppi di colleghi in posizione di

quiescenza: quelli andati in pensione fino al 1° luglio 1956, che avrebbero beneficiato del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ma non della legge n. 165; quelli andati in pensione tra il 1° luglio 1956 e il 30 settembre 1961, che avrebbero beneficiato della n. 165, e quelli andati in pensione successivamente, ma prima del 1° ottobre 1961, che non hanno beneficiato della legge n. 831. Sono rimasto un po' perplesso che da fonte così autorevole si sostenesse che agli insegnanti sarebbero già state riliquidate le pensioni a norma della legge delegata n. 20, anche se per la verità non tutti i collaboratori del Ragioniere generale erano d'accordo. Ho avuto questo dubbio, che i colleghi potranno chiarire... Si diceva che sarebbe stata già estesa, mentre secondo alcuni sarebbe stata estesa ai maestri, sì, ma agli altri no...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per i maestri non è stata una concessione, ma il riconoscimento di un diritto, ed è solo per questo che si è potuto provvedere in sede amministrativa, altrimenti bisognava varare una legge come per gli altri. Per questi, invece, non si tratta di un riconoscimento di un diritto, ma è una concessione che si fa.

BUZZI, *Relatore*. La questione è esattamente in questi termini. Noi abbiamo effettivamente tre gruppi, fra tutti gli insegnanti pensionati. Quelli collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1956 costituiscono effettivamente la zona più depressa di tutto il personale in quiescenza.

Gli insegnanti elementari collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1956 hanno avuto tuttavia la riliquidazione sulla base delle tabelle della legge n. 19, per la ragione ora richiamata dall'onorevole Sottosegretario, cioè non per una concessione o una estensione di una norma, ma semplicemente per una esatta interpretazione delle norme vigenti. Sia il problema della retroattività della riliquidazione, sia quello della copertura, non si posero, perché, una volta accolto il ricorso alla Corte dei conti, l'Amministrazione dovette far fronte ad un impegno per il quale l'esistenza della copertura doveva essere senz'altro presupposta.

Per gli insegnanti di scuola secondaria, direttori e presidi e ispettori scolastici, le pensioni sono rimaste invece al livello delle tabelle vigenti anteriormente alla legge n. 19; tale situazione si è mantenuta fino ad oggi, perché la legge 13 marzo 1958, n. 165 ha operato per coloro che sono stati collocati a riposo, come è stato ricordato nel periodo dal

1° luglio 1956 al 31 dicembre 1957. C'è poi, appunto, il gruppo di coloro che è andato a riposo in tale periodo o successivamente all'entrata in vigore della legge n. 165, sino al 30 settembre 1961, che è il nuovo termine determinato con la legge 28 luglio 1961, n. 831.

Quindi, se volessimo portare tutti ad un livello, dovremmo ricostruire tutte le posizioni di pensione sulla base della legge n. 831, ma si porrebbe il problema dell'onere finanziario: problema che non si pone tanto dal punto di vista degli arretrati perché non si può parlare di un diritto già esistente da far valere. Abbiamo cercato di superare tale punto con un testo, proposto in precedenti sedute e nel quale era prevista la riliquidazione senza arretrati; ma all'onere futuro di 12 miliardi annui non si è in grado sul momento di provvedere.

Se invece vogliamo stabilire un allineamento su una base di stipendio inferiore, essa potrebbe esserci offerta dalla legge n. 165, senza arretrati anche questa, perché professori, presidi, direttori e ispettori non possono vantare un vero e proprio diritto agli arretrati.

Il costo, sia pure approssimativo (ma con una approssimazione attendibile) di un allineamento di tutte le categorie, dunque, prima enumerate, sulla base della legge n. 165, è di 2 miliardi e 872 milioni l'anno.

SCIORILLI BORRELLI. Ma per gli insegnanti è vero che sarebbe stata estesa già la legge delegata n. 20? Questo è il problema, La n. 20 riguarda proprio il trattamento di quiescenza...

BUZZI, *Relatore*. No, non è stata estesa; o meglio è stata applicata soltanto agli insegnanti elementari a seguito dei noti ricorsi.

Quindi noi abbiamo un onere di 2 miliardi e 872 milioni, se vogliamo allineare tutto il personale docente in pensione alle tabelle della legge n. 165. Questo provvedimento andrebbe a vantaggio anche dei maestri collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1956, che hanno potuto avere soltanto la riliquidazione sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 20, i quali avrebbero un ulteriore miglioramento (di 4-5.000 lire mensili), e a maggior ragione dei direttori, ispettori, presidi e insegnanti di scuola secondaria, che non hanno beneficiato di nessuna delle due leggi.

Quale difficoltà sorge sotto il profilo della copertura? Sorge la difficoltà degli esercizi futuri. Ecco il punto. Cioè i 2 miliardi e 800 milioni li abbiamo, ma la Commissione Bilancio potrebbe farci l'obiezione che noi dobbiamo garantirli anche nella previsione per gli esercizi futuri.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

La decorrenza? La decorrenza sarebbe da oggi, dalla data di approvazione della legge, quindi dall'esercizio in corso, senza retroattività.

Due miliardi e 800 milioni è l'onere per un intero anno, e quindi non spenderemo forse neppure tutta la somma disponibile.

Noi potremmo proporre questa soluzione alla Commissione Bilancio, se essa accetta la nostra tesi che gli stanziamenti per il debito dello Stato abbiano una elasticità che può comprendere una differenza di due-tre miliardi annui, come sostengono certi ambienti: e noi avremmo conseguito un vantaggio notevole perché avremmo allineato sulla legge n. 165 le suindicate categorie. Se invece, in quella sede, ci venisse opposta una obiezione invincibile — come forse è da prevedere — allora a noi non rimane che la posizione rappresentata dal testo letto dall'onorevole Presidente, e per il quale sorge il problema della scelta, da parte nostra, se si debba o no stabilire la decorrenza dall'entrata in vigore della legge oppure se si possa, in base alla disponibilità, stabilire una decorrenza posticipata, per una o due annualità, calcolando la spesa dagli 800 ai 900 milioni all'anno, in base alle valutazioni fatte.

Io sostengo che, prima di ripiegare su questa ultima soluzione, che tuttavia a mio avviso rappresenta qualche cosa, se non altro un atto di buona volontà da parte del Parlamento, nei confronti di queste categorie, si possa prospettare alla Commissione Bilancio, dal momento che noi comunque dobbiamo ritornare in quella sede, anche l'eventualità di una riliquidazione sulla base della legge n. 165.

In subordine, la proposta minore, per la quale anche sosterrò una decorrenza posticipata almeno di due anni.

Il termine usato di « arretrati » è improprio, in quanto lascia presumere che sussisterebbe un diritto da parte di questi pensionati; noi, invece, stabiliamo una specie di risarcimento del danno che i pensionati hanno avuto. In che consiste questo danno? Lo stesso risulta dallo strano modo di trattare la materia. Noi legislatori, infatti, abbiamo stabilito che venissero riliquidate le pensioni di coloro che sono stati collocati a riposo fra il 1° luglio 1956 ed il 31 dicembre 1957, ignorando le posizioni precedenti.

Si è dovuto così agire perché non si è potuto fare altrimenti; però dobbiamo pur riconoscere che vi è una categoria di insegnanti che continua a percepire le pensioni sulla base degli stipendi vigenti nel 1948-49.

PRESIDENTE. Si propongono, dunque, due soluzioni. Una, più ampia, sulla base della legge n. 165, ed è forse quella da preferire; l'altra, minore, ancorata alle leggi delegate.

Ora, io non so come potremo fare a proporre l'una e l'altra, in quanto la Commissione Bilancio s'indirizzerà immediatamente sulla subordinata...

In ogni modo, desidererei conoscere prima il parere del Governo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo le informazioni attuate presso uffici del mio Ministero, la disponibilità in questo esercizio è di circa tre miliardi, che si prevede sia possibile economizzare sui capitoli concernenti le pensioni. Questa economia si ritroverà nel prossimo esercizio? Si può, cioè, prevedere fin da ora una copertura adeguata per gli oneri che, in seguito alle nostre decisioni, si rifletteranno nell'esercizio 1963-64?

Apro una parentesi; occorre rilevare, onorevoli colleghi, che è già stato presentato alla Camera il bilancio per l'esercizio 1963-64. Ne scaturisce per il Parlamento l'obbligo di provvedere non solo alla copertura per l'esercizio in corso, ma anche quella per l'esercizio successivo.

PITZALIS. Il bilancio si può modificare in sede di approvazione.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allora la Camera dovrebbe impegnarsi fin da ora ad una variazione del bilancio presentato.

Torno, comunque, alla mia domanda. È prevedibile una economia come quella di cui sopra anche nel prossimo esercizio? Gli uffici mi dicono di no, perché in tale epoca saranno venute meno le norme limitative al collocamento in pensione, così che è prevedibile che nel nuovo esercizio avremo un numero di collocati a riposo notevolmente maggiore.

BUZZI, *Relatore*. Mi pare che non sia stata applicata la norma della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il trattenimento in servizio del personale che ha raggiunto i limiti di età!

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non saprei, ma gli uffici prevedono che il personale dirigente della scuola sarà collocato in numero cinque volte maggiore, e comunque non danno questa disponibilità nel prossimo esercizio, almeno nella misura attuale.

Onere per l'applicazione della perequazione delle pensioni al 1° luglio 1956. Gli uffici confermano allo stato attuale l'onere di oltre 900 milioni.

È vero che c'è un ritardo di alcuni mesi nella comunicazione che gli uffici provinciali del tesoro possono fare all'ufficio centrale delle pensioni del Ministero, per i decessi, ma soltanto di alcuni mesi: quindi non si può assolutamente pensare a quella decurtazione del 33 per cento di cui hanno parlato in sede di Ragioneria generale. Sono dati questi che mi sono stati forniti, ripeto, dall'Ispettorato delle pensioni del Ministero della pubblica istruzione, che tiene le sue statistiche aggiornate. Quindi l'onere prevedibile, che debbo confermare per l'estensione della perequazione al 1° luglio 1956, è intorno ai 900 milioni. Si propone di spingere la perequazione fino alla legge n. 165. Certamente, per quanto concerne la copertura per l'esercizio in corso, noi ci rientreremmo. Però non troviamo la copertura per il nuovo esercizio. Io debbo avvertirvi di questo, onorevoli colleghi, perché non vorrei che poi la nostra buona volontà andasse ad arenarsi di fronte alla Commissione Bilancio della Camera o, come qualche volta è accaduto, successivamente di fronte alla Commissione Bilancio del Senato, che, come voi sapete, in questa materia, negli ultimi tempi, ha adottato principi più rigorosi e restrittivi della Commissione Bilancio della Camera, perché non ha ammesso coperture su capitoli di spese obbligatorie.

Ripeto, quindi, che l'estensione alla legge n. 165 comporterebbe, secondo me, un arresto dovuto alla mancanza di copertura per il prossimo esercizio.

Finalmente: questione degli arretrati, per quanto riguarda la perequazione al 1° luglio 1956. Debbo dire che ieri, nella discussione, noi siamo partiti da quello che a noi sembrava essere un concetto di equità, imponendoci di far decorrere questa riliquidazione dal 1° luglio 1956, agli effetti finanziari. Avendo approfondito l'esame della questione, come ha detto anche l'onorevole collega Badaloni un momento fa, ho potuto constatare che queste ragioni di equità non sussistono. Perché? Perché gli insegnanti elementari ebbero la riliquidazione dal 1° luglio 1956 per effetto di un riconoscimento di un diritto che era nella legge; quindi non è stata fatta loro nessuna concessione, nessun nuovo beneficio. A un certo punto avendo il Consiglio di Stato deciso, sulla base di un ricorso alla Corte dei conti di alcuni insegnanti, che la legge imponeva quella interpretazione e quella soluzione, il Ministro ha ritenuto di essere abilitato ad estendere tale interpretazione della legge a tutti gli insegnanti. E si è pertanto proceduto

alla riliquidazione. Per il personale direttivo e ispettivo della scuola elementare, per il personale insegnante e direttivo della scuola secondaria, invece, non si tratta del riconoscimento di un diritto già nella legge, ma si tratta di fondare, ora, un diritto, con la legge. Quindi, in verità, non si pone un problema di retrodatazione su un piano di legittima aspettativa. Vorrei aggiungere che un problema di retrodatazione pone una questione di principio di una certa complessità, perché noi andiamo incontro ad una revisione generale delle pensioni che è prospettata, come loro sanno, per il periodo successivo al 1° luglio di quest'anno.

È chiaro che, se la riliquidazione di cui al presente provvedimento si dovesse attuare sulla base della retrodatazione, come se i miglioramenti dovessero essere applicati per il personale in pensione con la stessa decorrenza del personale in servizio, noi avremmo creato di fatto un ostacolo insormontabile e ai miglioramenti e alle riliquidazioni future. Quindi mi pare che, in linea di diritto, un problema di retrodatazione, non si ponga, anzi ponga, a mio avviso, un precedente che sarebbe invocato da altre categorie e che sarebbe estremamente pericoloso perché potrebbe costituire addirittura un vero e proprio ostacolo all'auspicato aggiornamento delle pensioni di tutti i dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare la Commissione sul fatto che io mi preoccupo di non creare complicazioni insormontabili. Vorrei suggerire alla Commissione di scegliere la via più probabile, più facile, più pratica.

Meglio contentarsi di poco, ora, che aspirare all'improbabile.

Mentre si svolgeva questa discussione l'articolo 1 del testo unificato è stato ulteriormente conciso e abbreviato dagli onorevoli Buzzi, Rampa e Cavazza. Ne do lettura:

« Le pensioni relative al personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica e del personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica e del personale direttivo e ispettivo della scuola elementare, nonché del personale direttivo dei convitti nazionali, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, sono riliquidate sulla base della anzianità maturata nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19, con decorrenza dal 1° luglio 1962 ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

Se siamo d'accordo su questa formula, la votiamo in linea di principio, per trasmetterla subito alla Commissione Bilancio.

Pongo in votazione il testo di cui ho dato lettura, avvertendo che tale votazione è fatta in linea di principio, subordinatamente al parere della Commissione Bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1962-63 e per il corrispondente esercizio successivo ».

Pongo in votazione anche tale articolo nel principio, con riserva del parere della V Commissione Bilancio.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta più prossima, quando sarà pervenuto il parere della Commissione Bilancio.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 » (4337):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 30 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente della scuola » *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (4483):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 30 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, D'Ambrosio, Ermini, Franceschini, Fusaro, Elkan, Leone Raffaele, Limoni, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Savio Emanuela, Titomanlio Vittoria, Di Benedetto, Grasso Nicolosi Anna, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Seroni, Codignola, De Lauro Matera Anna, Franco Pasquale, Malagugini, Marangone, Nicosia.

La seduta termina alle ore 12,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI